

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 127 a iniziativa a iniziativa dei Consiglieri

Disciplina di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nelle Marche
e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)

Signori Consiglieri,

è noto come nella UE il settore idroelettrico sia il più vasto per quanto concerne l'energia elettrica da fonti rinnovabili e fornisce già il 40% di tutta la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Europa.

Un settore dell'energia idroelettrica efficiente svolge un ruolo strategico nell'aumentare la quota di fonti di energia rinnovabili nel mix energetico e può contribuire a conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare ai fini del raggiungimento di una quota di fonti rinnovabili nel consumo finale di energia del 20% entro il 2020 e di almeno il 27% entro il 2030.

In Italia la rilevanza è ancora maggiore: nel 2016, il 67% dell'energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia era di origine idroelettrica. L'Italia è tra i primi tre produttori in Europa di energia idroelettrica, insieme a Francia e Spagna. Il potenziale delle risorse idroelettriche in Italia è utilizzato al 95% circa ed è stato raggiunto il limite massimo di sfruttamento possibile.

La materia delle risorse idroelettriche è disciplinata, a tutt'oggi, dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici", emanato per rispondere alle esigenze di regolamentazione dell'utilizzo delle acque ai fini della produzione di energia elettrica, iniziata nei primi decenni del secolo scorso in occasione dello sviluppo industriale. Tale decreto distingue tra grandi e piccole derivazioni idroelettriche, a seconda che eccedano o meno i 3000 KW (3 MW) di potenza nominale media annua di concessione.

Altra normativa di riferimento per il settore in esame è rappresentata dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica - c.d. decreto Bersani). Tale decreto ha introdotto per la prima volta in Italia la liberalizzazione del mercato dell'energia che, fin dalla nazionalizzazione del 1962, era di fatto monopolistico, prevedendo tra l'altro, all'articolo 12, una revisione delle scadenze delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ed un nuovo metodo per aggiudicare le utenze idriche al momento di tali scadenze, improntato al principio della concorrenza.

Negli anni successivi tra la Commissione europea e le autorità italiane si è a lungo discusso in relazione al sistema nazionale riguardante le concessioni idroelettriche, inizialmente nel contesto di una procedura di infrazione risalente al 2002 (2002/2282), inerente la materia in argomento con riferimento alla normativa della Provincia di Bolzano, poi proseguita nel 2011, quando la medesima Commissione criticava alcune disposizioni del suddetto "Decreto Bersani, eccependo come tale

normativa accordasse un trattamento preferenziale ai concessionari uscenti alla scadenza delle concessioni idroelettriche e concedesse agli stessi proroghe automatiche.

Per superare le contestazioni della Commissione si sono susseguite negli anni diverse modifiche della normativa, comprendenti anche misure transitorie e proroghe una tantum delle concessioni in corso (al fine di assicurare un lasso di tempo sufficiente per l'indizione e il completamento delle pertinenti procedure di selezione), che hanno visto intervenire più volte anche la Corte Costituzionale.

Di recente il legislatore statale è intervenuto a modificare il citato articolo 12 del d.lgs. 79/1999, con l'approvazione dell'articolo 11-quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12".

Lo Stato italiano, con tale provvedimento normativo ha inteso porre termine, in via definitiva, alla suddetta procedura di infrazione n. 2011/1026 avviata nei suoi confronti ed avente ad oggetto le modalità di assegnazione di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in relazione alla quale, in data 8 marzo 2019, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera complementare di costituzione in mora (rispetto a quelle già inviate il 15 marzo 2011 ed il 26 settembre 2013) con la quale sono contestate le ripetute proroghe aventi in concreto l'effetto di procrastinare l'adeguamento della materia delle concessioni idroelettriche ai principi concorrenziali dettati dalle direttive comunitarie.

L'attuale articolo 12, nella attuale versione, dispone, tra l'altro, quanto segue:

"1. Alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere idroelettriche passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento....omissis".

1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d):

- a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020 (termine poi prorogato a seguito della crisi sanitaria), le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo

idroelettrico... omissis” attenendosi a precisi parametri predefiniti dallo stesso legislatore statale (cfr. lettere a) - p) del comma 1 ter dell’articolo 12).

Pertanto, con le importanti novelle legislative introdotte dal suddetto decreto legge 135/2018, l’onere di adeguarsi ai richiami e alle norme comunitarie, dopo le procedure di infrazione, è stato posto in carico alle Regioni.

Le modifiche apportate all’articolo 12 dall’articolo 11-quater del citato decreto legge 135/2018 risultano quindi determinanti in quanto:

- viene demandata alle Regioni la definizione con legge delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico (vale a dire, relative ad impianti con potenza nominale media annua di concessione superiore o uguale a 3.000 kW), avendo riguardo agli oggetti elencati nel comma 1-ter del novellato articolo 12;
- viene riconosciuto in capo alle Regioni il potere di stabilire con legge il canone a carico dei concessionari quale corrispettivo dell’utilizzo della derivazione a scopo idroelettrico, articolato in una parte fissa legata alla potenza nominale media di concessione e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto, al netto dell’energia fornita gratuitamente alla Regione, ed il prezzo zonale dell’energia elettrica, secondo quanto indicato dall’articolo 12 al comma 1-quinquies;
- viene previsto che, alla scadenza delle attuali concessioni e nei casi di loro decadenza o rinuncia, le opere cosiddette “bagnate” (opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, canali adduttori dell’acqua, condotte forzate e canali di scarico) di cui all’articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933 passino senza compenso in proprietà delle Regioni, in stato di regolare funzionamento (c.d. regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche), con corresponsione di un indennizzo in caso di realizzazione di investimenti su tali beni e vengono dettate specifiche disposizioni per l’eventuale acquisizione delle c.d. “opere asciutte”, con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati.

Il novellato d.lgs. 79/1999 fissa inoltre al 1° aprile 2029 la scadenza delle concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche rilasciate a suo tempo ad ENEL SPA.

E’ utile a tale proposito evidenziare che nelle Marche le concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico sono tutte assegnate a società del Gruppo ENEL e di conseguenza la loro scadenza è fissata alla data dell’1 aprile 2029. La situazione della nostra regione quindi non è caratterizzata, a differenza di altre, da concessioni scadute o di prossima scadenza; tuttavia si ritiene opportuno recepire quanto prima la vigente disciplina dell’articolo 12 del d.lgs. 79/1999, al fine di costruire un percorso unitario in vista della suddetta scadenza e degli eventuali casi di decadenza o rinuncia prima della medesima.

Si segnala da ultimo, prima di procedere alla descrizione dei singoli articoli, che ai sensi dell’articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999, come modificato dal d.lgs. 135/2018, ai fini della definitiva approvazione della proposta di legge in oggetto, è necessario richiedere il parere

preventivo non vincolante dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) sullo schema della medesima.

L’intervento normativo in esame si compone di 30 articoli dei quali vengono illustrati in modo sintetico i contenuti.

L’articolo 1 dispone che proposta di legge è diretta a disciplinare, nel rispetto dei principi dell’ordinamento europeo e dei principi fondamentali della normativa statale in materia:

- le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, scadute o in scadenza ovvero nei casi di decadenza o rinuncia;
- la determinazione del canone di concessione in linea con le disposizioni dettate dall’articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999;
- il passaggio a titolo gratuito di proprietà alla Regione delle opere definitive di cui all’articolo 25, primo comma, del r.d. 1775/1933 (c.d. opere bagnate).

L’articolo 2 individua l’ambito di applicazione della normativa, qualificando grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico aventi una potenza nominale media annua superiore a 3.000 KW, in attuazione dell’art. 6, comma 2, del r.d. 1775/1933.

L’articolo 3 illustra il regime delle opere e beni interessanti la concessione.

Viene in particolare precisato che, alla scadenza della concessione, le opere definite all’articolo 25, primo comma, del r.d. 1775/1933 (c.d. opere bagnate) passano, senza compenso, in proprietà della Regione. Esse appartengono al patrimonio della Regione e non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo che la Regione accerti un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell’uso idroelettrico. Viene inoltre previsto che, qualora il concessionario uscente abbia eseguito a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti previsti nell’atto di concessione o comunque autorizzati, allo stesso concessionario è riconosciuto un indennizzo a carico del concessionario subentrante, fermo restando il disposto dell’articolo 26 del r.d. 1775/1933.

La disposizione normativa in esame precisa poi che, ai fini dell’acquisizione dei beni immobili diversi dalle c.d. “opere bagnate”, nel caso ciò fosse necessario per l’assegnazione della concessione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25, secondo comma e seguenti, del r.d. 1775/1933, con corresponsione all’avente diritto di un prezzo.

L’articolo 4 illustra il regime dei beni interessanti la concessione, ponendo a carico del concessionario uscente (il quale rimane in possesso delle opere sino al subentro del nuovo titolare della concessione) l’onere di redigere un rapporto di fine concessione che contiene l’inventario e lo stato di consistenza delle opere soggette al passaggio di proprietà alla Regione, nonché l’inventario e lo stato di consistenza dei beni diversi da quelli da trasferire, distinguendo tra beni mobili e immobili. Tale rapporto è finalizzato a permettere una effettiva conoscenza dello stato dei beni ed impostare, su basi conoscitive aggiornate e analitiche le procedure concorsuali per il nuovo affidamento.

L'articolo 5 disciplina le modalità procedurali da seguire nel caso di derivazioni che interessano il territorio di due o più regioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera p), del d.lgs. 79/1999 sulla base del principio previsto dalla legge statale secondo il quale le funzioni amministrative sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior parte della derivazione d'acqua in concessione.

L'articolo 6 specifica che le concessioni in esame, così come dispone l'articolo 12, comma 1-ter, lettera f) del "Decreto Bersani" possono avere una durata pari ad un periodo compreso tra i 20 e i 40 anni, aumentabile sino ad un massimo di ulteriori 10 anni in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata ed all'importo dell'investimento. Viene poi assegnato alla Giunta regionale il compito di definire in concreto la durata della singola concessione.

L'articolo 7 descrive le valutazioni preliminari che la Regione deve effettuare prima di procedere all'attivazione del procedimento per il rilascio di una nuova concessione di grande derivazione, in previsione della scadenza di una concessione, ovvero in caso di cessazione per decadenza o rinuncia del concessionario, anche sulla base dei dati e delle informazioni contenute nel rapporto di fine concessione. E' necessario in primo luogo controllare se sussista un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso per la produzione di energia idroelettrica.

Per effettuare tale analisi la Regione deve tenere conto, tra l'altro, della necessità del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui alla direttiva comunitaria 2000/60/CE, delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale ed energetica, statale e regionale, e, in particolare, nel Piano di gestione delle Acque, nei Piani di gestione del rischio alluvioni dei Distretti Idrografici del fiume Po e dell'Appennino Centrale, nel Piano di Tutela delle Acque regionale, nel Piano Regolatore degli Acquedotti della regione, nel Piano Energetico regionale, con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili.

Tale valutazione è di competenza della Giunta regionale, che si pronuncia con propria deliberazione.

L'articolo 8 disciplina le modalità di assegnazione delle concessioni in esame, mutuando il contenuto dell'articolo 12, comma 1-bis, del d.lgs. 79/1999.

Esso quindi dispone che, qualora la Regione accerti che non sussista un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, può assegnare la concessione:

- a) a un operatore economico individuato attraverso l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) nelle quali il socio privato è scelto mediante l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Viene precisato che, in via ordinaria, la Giunta regionale debba procedere ai sensi della lettera a), ricorrendo invece alle altre modalità di assegnazione in via residuale e con provvedimento motivato, in ragione di specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione ovvero in caso di accorpamento di più concessioni preesistenti.

L'articolo 9 detta disposizioni specifiche in merito all'assegnazione della concessione a società a capitale misto pubblico-privato, precisando che, in tale particolare ipotesi, il procedimento unico è finalizzato sia alla selezione del socio privato con procedura ad evidenza pubblica sia all'assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica alla società mista, quale oggetto esclusivo dell'attività della stessa. (articolo 12, comma 1-bis, lettera b), del d.lgs. 79/1999).

L'articolo 10 disciplina l'assegnazione delle concessioni mediante forme di partenariato pubblico privato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto.

L'articolo 11 definisce ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quater del d.lgs. 79/1999 i termini per l'avvio dei procedimenti di assegnazione delle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore di questa legge e delle concessioni con scadenza in un periodo successivo all'entrata in vigore della medesima.

L'articolo 12 definisce le modalità ed i criteri di assegnazione delle concessioni, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del decreto Bersani.

La procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico avviene mediante un procedimento unico composto dalle seguenti fasi: a) adozione e pubblicazione del bando; b) presentazione delle istanze, c) valutazioni preliminari sulla ammissibilità delle istanze presentate; d) procedimento di valutazione delle istanze e della relativa documentazione tecnico – progettuale nell'ambito del quale partecipano, mediante indizione di conferenza di servizi di cui alla legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) tutte le amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati previsti dalla normativa statale, regionale e locale, compreso, ove necessario, il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della Cultura e gli Enti gestori delle aree naturali protette; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi, al procedimento valutativo partecipa altresì il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Nell'ambito di tale procedimento unico vengono espletati anche i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale (VIA), verifica di assoggettabilità a V.I.A. e il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Il procedimento di assegnazione termina con l'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto.

La proposta di legge precisa a tale proposito che, alla conclusione della procedura di assegnazione l'assegnatario, previa stipula del contratto di concessione, ha titolo ad esercitare

l'impianto e a realizzare gli interventi, le opere e le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato. La concessione costituisce titolo, ove occorra, ai fini della variante allo strumento urbanistico; le opere da realizzare sono considerate di pubblica utilità, ai fini dell'eventuale applicazione delle procedure espropriative da attuare da parte del concessionario.

L'articolo in esame (comma 1) demanda ad un successivo regolamento di attuazione l'onere di specificare, nel rispetto delle disposizioni di legge, i tempi e le modalità per lo svolgimento da parte della Regione delle procedure di assegnazione di cui all'articolo 8 nonché le modalità di assegnazione delle concessioni nei casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo.

L'articolo 13 precisa che il procedimento di assegnazione può riguardare una singola concessione preesistente o un accorpamento di più concessioni preesistenti, insistenti nello stesso bacino idrografico, quando la gestione unitaria risulti per la Regione opportuna sotto il profilo economico-produttivo o tecnico-gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici. Il comma 3 della disposizione normativa in esame demanda poi alla Giunta regionale l'onere di definire, con propria deliberazione, gli elementi essenziali del bando, la durata della concessione, i requisiti di ammissione nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e individua il Responsabile unico del procedimento (RUP) di assegnazione della concessione, cui compete l'adozione del bando.

L'articolo 14 definisce i requisiti di ammissione alle procedure di assegnazione delle concessioni in esame.

Viene in particolare disposto che possono partecipare alle procedure di gara in oggetto i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente, aventi una capacità economica, finanziaria, organizzativa e tecnica adeguate all'oggetto della concessione.

I commi 2 e 3 definiscono inoltre le modalità che i partecipanti devono seguire per dimostrare di possedere tali capacità, nel pieno rispetto dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera e), del d.lgs. 79/1999.

L'articolo 15 indica i contenuti essenziali del bando di gara mentre il successivo articolo 16 specifica i contenuti dell'istanza di partecipazione al procedimento per l'assegnazione della concessione.

L'articolo 17 detta i criteri di valutazione ai quali la regione deve attenersi per valutare le istanze pervenute e la relativa documentazione.

Gli articoli 18, 19 e 20 e 21 individuano, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-ter, lettere g), h), i) ed l), del d.lgs. 79/1999, rispettivamente gli obblighi e limitazioni gestionali ai quali la Giunta regionale, nella deliberazione di cui all'articolo 13, comma 3, può assoggettare i progetti di utilizzo delle opere e delle acque; gli obiettivi minimi in termini di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti ai fini del miglioramento energetico, gli interventi di miglioramenti e risanamento ambientale e gli interventi di compensazione ambientale e territoriale che la Giunta regionale può richiedere con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 3.

L'articolo 22 prevede che il bando di gara debba prevedere anche la cd. clausola sociale finalizzata alla promozione della stabilità dei livelli occupazionali di cui all'articolo 50 del d.lgs. 50/2016.

L'articolo 23, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999, dispone che i concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche sono tenuti a corrispondere annualmente alla Regione una somma pari al valore dell'energia elettrica corrispondente a 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Tale monetizzazione dell'energia, in modo coerente alle indicazioni fornite nella deliberazione 26 novembre 2019, n. 490/2019//EEL dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), viene effettuata sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto cui si riferisce l'obbligo del concessionario. Il prezzo zonale viene determinato a consuntivo, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari che si formano sul Mercato del Giorno Prima, ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria.

L'articolo 24 tratta del provvedimento di concessione conclusivo del suddetto procedimento unico.

L'articolo 25 contiene la disciplina dei canoni di concessione.

Per quanto attiene alla composizione dei suddetti canoni (parte fissa e variabile) e alle modalità di calcolo seguite per determinarne l'entità, la proposta di legge costituisce attuazione sia dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999 sia della citata deliberazione 26 novembre 2019, n. 490/2019//EEL dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante "Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche."

L'articolo 26 attiene alla destinazione degli introiti derivanti dai suddetti canoni di concessione.

Si evidenzia, a tale proposito, che la Corte Costituzionale, con la sentenza 21 luglio 2020, n. 155, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'articolo 11-quater del citato decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 12/2019, nella parte in cui ha introdotto i commi 1-quinquies e 1-septies nell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, che stabilivano l'obbligo di destinare alle Province e alle Città metropolitane, il cui territorio era interessato dalle grandi derivazioni idroelettriche, almeno il 60 per cento dei canoni di concessione delle medesime.

Di conseguenza il legislatore regionale, non dovendo più attenersi al vincolo di destinazione imposto dalla suddetta normativa statale, dispone che una quota pari al 40 per cento degli introiti derivanti dalla riscossione dei suddetti canoni sia destinata annualmente al finanziamento di interventi regionali diretti a sostenere la produzione ed il consumo di energie rinnovabili: una quota pari al 35 per cento sia destinata annualmente ai comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche, compresi i comuni ricadenti nei Bacini imbriferi montani (BIM), al fine di finanziare interventi diretti a ridurre lo svantaggio sociale, economico, territoriale e infrastrutturale di tale aree. Una quota pari al 25 per cento di tali introiti è infine destinata al finanziamento delle

misure contenute nei piani di gestione e del piano regionale di tutela delle acque dirette al risparmio idrico e alla tutela e ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione.

L'articolo 27 tratta delle garanzie che l'aggiudicatario, dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, è tenuto a depositare mentre il successivo articolo 28 disciplina dei casi di decadenza dalla concessione.

L'articolo 29 contiene le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 30 detta le norme transitorie e finali.

